Istituto Tecnico Tecnologico “Guglielmo Marconi” - Rovereto

Regolamento Consulta dei Genitori

Approvato dal Consiglio dell'Istituzione Scolastica il 27/06/2024

Art. 1

Natura e finalità generali della Consulta dei Genitori

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione della Consulta dei Genitori (di seguito Consulta) dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. MARCONI” in base alle disposizioni dell’art. 29 della Legge Provinciale numero 5 del 7 agosto 2006 sul “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e successive modifiche ed in conformità a quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto.

2. La Consulta dei Genitori è un organo indipendente, libero e democratico. Ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita della scuola.

Art. 2

Composizione della Consulta

1. La Consulta è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di Classe, dai rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell'Istituzione, nonché dai rappresentanti di associazioni di genitori riconosciute che ne facciano richiesta, secondo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Interno.

2. La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente di Istituto che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione.

Art. 3

Il Presidente e altri organi

1. Il Presidente della Consulta è individuato tra i suoi componenti e viene eletto con la maggioranza dei voti dei presenti della Consulta regolarmente convocata a tale scopo; egli può individuare, tra i genitori, un vicepresidente.

2. Il Presidente:

a. tiene i contatti con il Dirigente;
b. rappresenta la Consulta;
c. convoca e presiede la Consulta;
d. dichiara aperta e chiusa la seduta;
e. precisa i termini delle questioni sulle quali l'assemblea è chiamata a discutere ed a votare, coordina la successione degli interventi, dirige le operazioni di voto, ne proclama il risultato;
f. provvede alla verbalizzazione delle sedute con l'ausilio di un segretario nominato tra i componenti della Consulta, presenti alle riunioni;
g. trasmette il verbale e le espressioni di parere della Consulta al Dirigente dell'Istituto e riceve da quest'ultimo i provvedimenti e le comunicazioni di pertinenza dell'organo che rappresenta;
h. dura in carica tre anni e decade se cessa di far parte della consulta; il presidente successivamente eletto dura in carica fino al termine del triennio;
i. al termine del mandato illustra alla Consulta e al Consiglio dell'Istituzione il consuntivo del suo mandato.

Art. 4

Il funzionamento della Consulta

1. La Consulta può stabilire annualmente il calendario delle convocazioni ordinarie. Sono possibili convocazioni straordinarie su richiesta del Presidente o di un sesto dei suoi componenti.

2. La Consulta viene convocata dal Presidente, sentito il Dirigente per la disponibilità degli spazi. In alternativa all'incontro in presenza, è possibile convocare la riunione in videoconferenza. In tal caso nella convocazione inviata ai rappresentanti sarà presente il link per la partecipazione.

3. Di regola l'avviso di convocazione recante la data e l'ordine del giorno della riunione viene effettuato in via telematica, inviata almeno sette giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno viene pubblicato sul sito d'Istituto.

4. Le deliberazioni della Consulta risultano valide se sono presenti almeno un quinto del totale dei suoi componenti.

5. Le espressioni di parere della Consulta sono assunte per alzata di mano e con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. La Consulta può creare gruppi di lavoro su specifici argomenti; ogni gruppo nominerà un proprio coordinatore che a conclusione del lavoro presenterà il documento finale.

7. Il verbale della Consulta viene inviato tramite registro elettronico a tutti i genitori e conservato agli atti.

Art. 5

Attribuzioni della Consulta dei Genitori

1. La Consulta dei Genitori esercita tutte le attribuzioni che le sono demandate dall'art. 29 della Legge Provinciale n. 5/2006 e da quanto disposto dallo Statuto, articolo 16:

a. assicura la possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'Istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;

b. favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'Istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione stessa;
c. formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal Dirigente dell'Istituzione o dal Consiglio dell'Istituzione in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall'Istituzione;
d. promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.

Art. 6

Partecipazione di soggetti esterni

1. La Consulta è aperta anche ai genitori non rappresentanti di classe, in qualità di uditori, previa autorizzazione del Presidente della Consulta concessa nei limiti dettati dalla capienza degli spazi disponibili.

2. Il Presidente della Consulta può invitare soggetti esterni e/o esperti di tematiche scolastiche o educative al fine di approfondire l'esame di argomenti rientranti nelle funzioni della Consulta stessa.

Art. 7

Norme finali

1. Il presente regolamento è sottoposto all'esame dell'Assemblea della Consulta dei Genitori ed è approvato a maggioranza dei voti espressi.

2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione finale del Consiglio dell'Istituzione.